

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 aprile 2024, n. 048/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di contrasto dell'immigrazione irregolare, in attuazione degli articoli 9 e 16 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione).

CAPO I
OGGETTO E DEFINIZIONI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizioni

CAPO II
SOGGETTI RICHIEDENTI, PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E
AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

- Art. 3 Soggetti richiedenti
- Art. 4 Progetti ammissibili
- Art. 5 Principi generali per l'ammissibilità delle spese
- Art. 6 Spese ammissibili
- Art. 7 Spese non ammissibili
- Art. 8 Documentazione della spesa
- Art. 9 Ammontare dei contributi

CAPO III
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- Art. 10 Presentazione della domanda di contributo e relativa documentazione
- Art. 11 Cause di inammissibilità delle domande
- Art. 12 Comunicazione di avvio del procedimento

CAPO IV
PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

- Art. 13 Procedimento di concessione

CAPO V
RENDICONTAZIONE DELLA SPESA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- Art. 14 Rendicontazione della spesa e relativa documentazione
- Art. 15 Presentazione della rendicontazione

- Art. 16 Istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo
- Art. 17 Rideterminazione del contributo

CAPO VI

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, VARIAZIONI DEL PROGETTO E REVOCA DEL CONTRIBUTO

- Art. 18 Obblighi del beneficiario
- Art. 19 Variazioni del progetto
- Art. 20 Revoca del decreto di concessione

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 21 Norma di rinvio
- Art. 22 Entrata in vigore

CAPO I
OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 9 e 16 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione), di seguito legge, disciplina i contributi per la realizzazione di azioni in materia di contrasto dell'immigrazione irregolare, previa procedura valutativa a sportello delle domande.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
- a) intese con le Prefetture: accordi formali tra gli enti locali e le Prefetture territorialmente competenti per l'individuazione congiunta delle iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);
 - b) firma digitale valida: la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (Regolamento EIDAS). La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.

CAPO II
SOGGETTI RICHIEDENTI, PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E
AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

Art. 3
(Soggetti richiedenti)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento gli Enti locali, in forma singola o associata.

Art. 4
(Progetti ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative progettuali che, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con le Prefetture, sono finalizzate a prevenire e fronteggiare situazioni straordinarie di rischio derivanti dalla presenza di flussi di migranti anche irregolari. Le iniziative prevedono una o più delle seguenti attività:

- a) acquisizione di attrezzature e strumentazioni da concedere in uso alle Forze di polizia dello Stato finalizzate ad agevolare le attività di controllo sulla regolarità dei flussi e transiti di persone immigrate e per il contrasto delle organizzazioni dedite a favorire l'immigrazione illegale;
- b) interventi di manutenzione straordinaria, definiti all'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, (Codice regionale dell'edilizia), finalizzati alla riqualificazione di immobili utili ad allestire uffici ed ospitare personale delle Forze di polizia.

2. I progetti di cui al comma 1 si svolgono nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

Art. 5

(Principi generali per l'ammissibilità delle spese)

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

- a) è relativa al progetto finanziato;
- b) è generata durante il periodo di durata del progetto e pagata entro il termine di presentazione del rendiconto.

Art. 6

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese, sostenute dalla data di presentazione della domanda di contributo alla data di presentazione del rendiconto:

- a) spese per acquisti di attrezzature e strumentazioni;
- b) spese per lavori di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 19/2009, per immobili destinati alle finalità progettuali.

Art. 7

(Spese non ammissibili)

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- b) contributi in natura;
- c) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- d) altre spese prive di una specifica destinazione;
- e) liberalità, doni e omaggi;
- f) spese di rappresentanza.

Art. 8

(Documentazione della spesa)

1. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale.

Art. 9
(Ammontare dei contributi)

1. Gli importi concedibili per le iniziative progettuali di cui all'articolo 4, comma 1, sono compresi fra 25.000,00 euro e 100.000,00 euro.

2. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse.

CAPO III
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 10
(Presentazione della domanda di contributo e relativa documentazione)

1. La domanda, sottoscritta digitalmente, è redatta attraverso l'utilizzo della modulistica adottata con decreto dal Direttore competente o suo delegato, è presentata, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo immigrazione@certregione.fvg.it, entro il 30 settembre di ogni anno, al Servizio competente in materia di immigrazione, di seguito Servizio.

2. In caso di invio di più domande relative alla stessa iniziativa progettuale è ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta.

3. Per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:

- a) la descrizione del progetto;
- b) il preventivo di spesa e il contributo richiesto;
- c) la documentazione comprovante l'intesa con le Prefetture.

4. Per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), che comportano lavori pubblici, costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa dell'opera da realizzare contenente gli elementi utili alla valutazione della domanda;
- b) quadro economico;
- c) cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei pagamenti;
- d) documentazione attestante lo stato di avanzamento della progettazione: fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva, ai fini della valutazione del livello di cantierabilità;

- e) la documentazione comprovante l'intesa con le Prefetture.

Art. 11

(Cause di inammissibilità delle domande)

1. Sono inammissibili le domande di contributo:
- a) presentate oltre il termine di scadenza;
 - b) presentate da soggetti diversi da quelli individuati all'articolo 3;
 - c) presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 10, comma 1;
 - d) se la firma digitale è basata su un certificato scaduto;
 - e) prive della documentazione indicata all'articolo 10, comma 3, lettere a) e b), o comma 4, lettere a) e b);
 - f) relativamente alle quali non sia prodotta, entro i termini di cui all'articolo 13, comma 2, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Art. 12

(Comunicazione di avvio del procedimento)

1. Il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

CAPO IV

PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 13

(Procedimento di concessione)

1. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificando la completezza e la regolarità formale delle stesse e la sussistenza dei requisiti.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a quarantacinque giorni consecutivi per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

3. Non viene richiesta alcuna integrazione qualora nella domanda manchi la documentazione di cui all'articolo 10, comma 3, lettere a) e b), o comma 4, lettere a) e b).

4. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, le concessioni sono disposte secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

5. Il termine del procedimento è di novanta giorni decorrente dalla data di ricevimento della domanda.

6. Su richiesta del beneficiario, può essere erogato in via anticipata un importo corrispondente fino al 70 per cento del contributo annuale concesso.

7. Per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), la concessione e l'erogazione sono disposte sulla base di quanto previsto dagli articoli 56 e 57 della legge regionale 14/2002.

CAPO V RENDICONTAZIONE DELLA SPESA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 14

(Rendicontazione della spesa e relativa documentazione)

1. La rendicontazione della spesa, redatta esclusivamente sul modello adottato con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sottoscritta digitalmente, è presentata ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

2. Costituisce parte integrante della rendicontazione la relazione riepilogativa del progetto realizzato.

Art. 15

(Presentazione della rendicontazione)

1. La rendicontazione è sottoscritta digitalmente dal funzionario incaricato del beneficiario, è presentata al Servizio ed è inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo immigrazione@certregione.fvg.it, entro il termine stabilito nel decreto di concessione. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.

2. Il termine di rendicontazione può essere prorogato su richiesta motivata e presentata prima della scadenza del termine di cui al comma 1.

Art. 16

(Istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo)

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla rideterminazione ovvero alla revoca del contributo.

3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, la rendicontazione è approvata entro sessanta giorni dalla presentazione.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, commi 1 e 3, i contributi sono erogati entro trenta giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Art. 17

(Rideterminazione del contributo)

1. Il contributo è rideterminato qualora, in sede di rendicontazione, emerga che la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso.

CAPO VI

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, VARIAZIONI DEL PROGETTO E REVOCA DEL CONTRIBUTO

Art. 18

(Obblighi del beneficiario)

1. I beneficiari sono tenuti a:
- a) apporre il logo della Regione sul materiale promozionale del progetto a partire dalla data del decreto di concessione;
 - b) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario;
 - c) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato;
 - d) mantenere, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000, la destinazione degli immobili oggetto della contribuzione regionale per la durata di cinque anni dalla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari che i beni oggetto di incentivi.

Art. 19
(Variazioni del progetto)

1. In fase di attuazione, su richiesta del soggetto beneficiario, possono essere autorizzate dal Servizio modifiche al progetto finanziato. L'autorizzazione è concessa nei limiti del contributo assegnato, sempre che le variazioni proposte non mutino la sostanza del progetto.

2. Qualora in base agli elementi acquisiti si accerti che le variazioni di cui al comma 1 comportino una sostanziale modifica del progetto originario, il Servizio competente può rigettare l'istanza di variazione con conseguente obbligo per il beneficiario di realizzare il progetto nella sua forma originaria, pena la revoca e restituzione del contributo erogato.

Art. 20
(Revoca del decreto di concessione)

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato nei seguenti casi:
- a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'articolo 15, commi 1 o 2;
 - c) mancata produzione delle integrazioni alla rendicontazione nel caso di cui all'articolo 16, comma 2;
 - d) progetto realizzato diverso da quello presentato, ai sensi dell'articolo 19, comma 2.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 22
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.